

e si è dichiarato disposto ad intervenire nel relativo contratto, ai sensi del R. D. L. 21 marzo 1929 N° 381, per garantire al nostro Ente il regolare pagamento delle rate di ammortamento, sostituendosi alla Società mutuataria nell'esecuzione degli obblighi contrattuali in caso di inadempienza di questa; il tutto senza bisogno di preventiva escussione da parte nostra della debitrice principale.

Il mutuo verrebbe restituito in 10 annualità comprensive di capitale ed interesse; e la Società mutuataria si è dichiarata disposta a ricevere in pagamento, in luogo di contanti, ed a prezzo da convenirsi, e con impegno di non metterli sul mercato, titoli dello Stato, di cui l'Istituto comincia ad avere una certa disponibilità a seguito dell'anticipato estinguersi di operazioni assicurative abbinato al 5° e 6° Prestito Nazionale ed al Prestito del Littorio.

Considerata la finalità nazionale della operazione; visto l'intervento della garanzia statale, che rende il finanziamento sicuro; e tenuto conto, infine, della agevolazione